

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2804 del 11/06/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.M. 28 MARZO 2018,N. 69 - DITTA BENASSI SRL - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA IN VIA RINALDI N. 101/B
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2828 del 07/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32432/2018

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**BENASSI S.R.L.**" - **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

Visto il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 adottata dalla scrivente ARPAE e successiva modifica con atto n. DET-AMB-2018-3959 del 01/08/2018 per la Ditta **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Vista la richiesta della **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in **Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2018/14210 del 26/10/2018 e successive integrazioni, acquisite agli atti di ARPAE con prot. n. PG/2019/55297 del 05/04/2019;

Preso atto che la comunicazione è relativa al trattamento e recupero di rifiuti di conglomerato bituminoso in recepimento del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e, a tale scopo, la ditta illustra la gestione del rifiuto avente codice EER 170302 ed aggiorna gli spazi indicati in planimetria, tenuto conto della nuova gestione del rifiuto

medesimo, inoltre rinuncia al trattamento del rifiuto avente codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", rispetto a quanto precedentemente gestito;

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata;

Considerato che le modifiche sopra proposte non interessano operazioni di recupero rifiuti, né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, né determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, presso l'impianto della ditta **BENASSI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Rinaldi n. 101/b-** Provincia di Reggio Emilia;

di sostituire l'"Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006" della DET-AMB-2018-3959 del 01/08/2018 con il nuovo **"Allegato 3 Bis " unito al presente atto;**

il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 per la Ditta BENASSI S.R.L.;

resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 rilasciata alla Ditta **BENASSI S.R.L.** e fissata al 10/09/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **BENASSI srl**
Impianto: REGGIO EMILIA – Via Rinaldi n. 101/b.

Registro Provinciale Recuperatori n. **89**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 89 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 3/5/2005 a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 03/05/2005 pervenuta il 03/05/2005 esercizio attività a far tempo dal 03/05/2005;
(subentro nella gestione dell'attività svolta da altra Ditta)
 - comunicazione datata 30/06/2006 pervenuta il 05/07/2006 esercizio attività a far tempo dal 26/10/2006;
 - comunicazione datata 15/09/2006 pervenuta il 22/09/2006 esercizio attività a far tempo dal 15/11/2007;
 - comunicazione datata 04/03/2008 pervenuta il 10/03/2008 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2008;
 - comunicazione datata 15/03/2013 pervenuta il 15/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 17/05/2013;
- il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 89;
- la comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, prevede l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, alle disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed illustra, in particolare, la gestione del rifiuto di conglomerato bituminoso identificato al codice EER 170302 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. stesso, inoltre prevede:
 - la modifica della planimetria, a seguito di differente dislocazione delle aree adibite alla tipologia 7.6 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, con individuazione del settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso;
 - rinuncia al trattamento del codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati";
- Oltre quanto sopra esposto, la ditta intende proseguire l'attività di gestione rifiuti, mantenendo invariati i quantitativi istantanei ed annuali trattati, per le operazioni di seguito esposte:
 - Operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";
 - 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti";
 - 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo";
 - Operazione di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti speciali non pericolosi per la seguente tipologia dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.31 bis "terre e rocce da scavo";

- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:
 - 310,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a della tabella 1.
 - 19,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.3.3 lett.b della tabella 1.
 - 209,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett c della tabella 1.
- La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Centro di riduzione volumetrica inerti Via Rinaldi n. 101/B Loc. Cavazzoli 42124 Reggio Emilia" datata 04/2019.
- Nella planimetria aggiornata dell'impianto è stata individuata l'area G in cui verrà depositato il rifiuto denominato "conglomerato bituminoso", in attesa dell'effettuazione delle indagini analitiche richieste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e ricevimento dei relativi rapporti di prova.
- Il Comune di Reggio Emilia in data 8/12/2015 (atto di repertorio n. 88929 e di raccolta n. 20744) ha rinnovato la convenzione con la ditta BENASSI srl per la utilizzazione dell'area sita in REGGIO NELL'EMILIA, in V. Giovanni Rinaldi n. 101/b;

Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Centro di riduzione volumetrica inerti Via Rinaldi n. 101/B Loc. Cavazzoli 42124 Reggio Emilia" datato 04/2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli

impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.

- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto) in ingresso, sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle rispettive aree indicate in planimetria.
- Il granulato di conglomerato bituminoso, cessato dalla qualifica di rifiuto a seguito di analisi e dichiarazione di conformità, dovrà essere distinto e posto in area definita (area G) e deve essere opportunamente identificato tramite cartellonistica che dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata, per la cessione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69.
- Per i rifiuti di conglomerato bituminoso, autorizzati al trattamento con operazione R5 ai fini della produzione di prodotti finiti, come da Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa

l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", la ditta deve rispettare i quantitativi indicati nell'Allegato 4 del D.M. 05/02/98.

- Sono confermate tutte le prescrizioni già precedentemente contenute nella DGR n.1015 del 23/7/2012 *"Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Reggio Emilia presentato dalla ditta Benassi S.r.l. (titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)"*.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170101	cemento							
170102	mattoni							
170103	mattonelle e ceramiche							
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
TOTALE		9000	14000	49000	74000	49000	74000	
07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						R5	
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.03.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	500	750	3000	4500	3000	4500	
TOTALE		500	750	3000	4500	3000	4500	
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5	
07.06.3 lett. c	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
07.06.4 lett. b	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate							

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>						
TOTALE		3150	5010	31500	50100	31500	50100

07.31bis		terre e rocce di scavo				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	2500	4000	25000	40000	0	0
TOTALE		2500	4000	25000	40000	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.